

COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2025

ALLEGATO B

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Forma di gestione del servizio
- Art. 3 – Procedure e competenze
- Art. 4 – Tariffe
- Art. 5 – Modalità di attivazione del servizio
- Art. 6 – Modalità di resa del servizio
- Art. 7 – Modalità di
pagamento Art. 8 – Omesso
- pagamento Art. 9 – Divieti
per l’utenza
- Art. 10 – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Fontanetto Po.
2. In particolare, le disposizioni del presente regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno (ovvero nei soli cimiteri serviti, anche solo parzialmente, da pubblica illuminazione), in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.;
 - b) i rapporti tra il Comune e gli utenti;
 - c) le tariffe ed il relativo pagamento;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
3. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno prevedere, ove possibile e conveniente, la predisposizione per l'allacciamento al servizio.

Art. 2 – Forma di gestione del servizio

1. Il Comune gestisce il servizio in forma diretta e in economia mediante propri mezzi e personale o tramite affidamenti a soggetti esterni per le attività tecnico-manutentive.

Art. 3 – Procedure e competenze

1. Agli effetti della resa all'utenza da parte del Comune, gli aspetti procedurali del servizio di illuminazione votiva sono i seguenti:
 - a) aspetti amministrativi (domande di attivazione del servizio e relative ammissioni, cessazioni e subentri, gestione delle disdette, dei reclami e degli avvisi e segnalazioni all'utenza);
 - b) aspetti tariffari ed esattivi (istruttoria per la definizione delle tariffe, ruolo utenti, fatturazione ed invio delle fatture di pagamento agli utenti, riscossione, controllo dei pagamenti, recupero morosità ed insolvenze, adempimenti in materia di I.V.A. di cui all'art. 4, comma 6);
 - c) aspetti tecnico-manutentivi (allacciamento utenze, distacco, ripristino, manutenzione, gestione dei guasti).
2. La gestione degli aspetti procedurali di cui al comma 1, lett. a) e b), sono assegnati al Servizio Cimiteriale, mentre gli aspetti tecnico-manutentivi di cui al comma 1, lett. c), sono assegnati al Servizio Tecnico-Manutentivo.

Art. 4 – Tariffe

1. Le tariffe per l'usufruizione del servizio sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La relativa istruttoria è posta in capo al Servizio Cimiteriale.
2. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe del servizio si intendono prorogate di anno in anno.

4. Le tariffe potranno essere aggiornate anche in corso d'anno in relazione all'andamento dei costi di gestione al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del servizio. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
5. Le tariffe sono costituite da:
 - a) un contributo fisso di impianto da corrispondersi "una tantum" in funzione dell'allacciamento al servizio ed a titolo di rimborso spese;
 - b) un canone annuo di abbonamento per ogni punto luce, eventualmente diversificato a seconda della tipologia di sepoltura.
6. In quanto servizio soggetto ad I.V.A. il Comune è tenuto, in quanto soggetto passivo, a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o ad esse equiparate.

Art. 5 – Modalità di attivazione del servizio

1. Per ottenere l'attivazione del servizio, l'utente interessato dovrà presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Cimiteriale.
2. La domanda è soggetta all'imposta di bollo.
3. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici dell'utente richiedente, il nominativo del defunto con l'indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura e dell'esatta ubicazione della stessa, il recapito a cui indirizzare i pagamenti e le indicazioni necessarie per la relativa fatturazione, nonché ogni altra indicazione utile che sarà eventualmente prevista nel modulo di cui al comma 1.
4. La domanda, che potrà essere fatta in qualsiasi momento dell'anno, una volta ammessa costituirà rapporto contrattuale tra le parti ed accettazione da parte dell'utente delle norme del presente regolamento. L'ammissione della domanda potrà risultare anche da annotazione in calce sulla stessa a firma del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. A seguito dell'ammissione della domanda seguirà l'allacciamento al servizio dalla cui data decorre il pagamento della tariffa da parte dell'utente.
6. In caso di decesso dell'utente richiedente sarà cura degli eredi dare immediata comunicazione al Servizio Cimiteriale ai fini del subentro. Parimenti, dovrà essere data comunicazione al medesimo Servizio in caso di variazione dell'indirizzo a cui recapitare i pagamenti e delle indicazioni necessarie per la relativa fatturazione.
7. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere fatte per iscritto su apposito modulo predisposto dal Servizio Cimiteriale.
8. L'elenco dei nuovi allacci, le variazioni suddette e le disdette di cui all'art. 6 sono gestite dal Servizio Cimiteriale per gli adempimenti consequenziali.

Art. 6 – Modalità di resa del servizio

1. Il servizio è reso in modo continuativo e tal da assicurare permanentemente l'illuminazione votiva delle sepolture. A tale riguardo, rientra nella competenza Comune – e, per esso, del

ALLEGATO B

Servizio Tecnico-Manutentivo – la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico sino alla lampadina, l’installazione della portalampada, qualora occorrente, e della relativa lampadina, nonché il ripristino dei relativi guasti, compresa la sostituzione della lampadina, la scelta della lampada e del portalampada, nonché la fornitura della medesima è a carico dell’utente richiedente.

2. Il servizio è reso annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. L’adesione al servizio si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, qualora non pervenga disdetta da parte dell’utente.
4. La disdetta deve essere presentata in forma scritta al Servizio Cimiteriale entro il 31 dicembre su apposito modulo dallo stesso predisposto.
5. La disdetta ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo e, anche se presentata in corso d’anno, non dà diritto ad abbuoni o rimborsi.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore di energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, fenomeni atmosferici, incendi, disposizioni di limitazioni di consumi ed altro. In tali casi, l’utente non ha diritto di sospendere il pagamento delle tariffe a suo carico o di pretendere rimborsi o indennizzi.
7. Negli altri casi, per interruzione o sospensione superiore a 60 giorni lavorativi, l’utente sarà rimborsato dal secondo mese d’interruzione o sospensione del servizio. L’entità del rimborso sarà conguagliata d’ufficio in occasione del pagamento dell’annualità successiva.
8. Il Comune non assume nessuna responsabilità per interruzioni, danni e manomissioni causate da terzi, compreso l’asporto di lampadine, che dovessero determinare l’interruzione o la sospensione del servizio.
9. La conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva sono eseguite esclusivamente da personale dipendente del Comune o da questo incaricato.
10. Eventuali reclami, comunicazioni e segnalazioni da parte degli utenti devono essere fatti per iscritto e vanno indirizzate al Servizio Cimiteriale o al Servizio Tecnico- Manutentivo in base all’ambito di rispettiva competenza.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento da parte dell’utente della tariffa per l’usufruizione del servizio deve essere effettuato annualmente, in via anticipata, e deve avvenire mediante versamento del relativo importo sul conto indicato dal Comune nella relativa fattura.
2. Per gli allacciamenti al servizio o di ripristino dello stesso avvenuti in corso d’anno, il pagamento della tariffa – ad eccezione del contributo fisso d’impianto di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) – sarà commisurato proporzionalmente al periodo mancante a raggiungere il 31 dicembre dell’anno in corso.
3. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Servizio Cimiteriale provvede alla predisposizione e recapito all’utenza della fattura relativa al pagamento della tariffa per l’anno in corso.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la predisposizione e recapito all’utenza della fattura relativa al pagamento della tariffa per la residualità dell’anno in corso, sarà effettuata dal medesimo Servizio entro 15 giorni dalla data di allacciamento al servizio di cui all’art. 5, comma 5.
5. Il pagamento da parte dell’utenza dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella fattura.

Art. 8 – Omesso pagamento

1. In caso di mancato pagamento della tariffa entro il termine stabilito, il Servizio Cimiteriale provvederà ad inviare apposito sollecito all’utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni.
2. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti costituisce grave inadempienza e comporta la cessazione definitiva del servizio.
3. Pertanto, trascorso inutilmente il termine di pagamento, il Servizio suddetto:
 - a) provvederà, per mezzo del Servizio Tecnico-Manutentivo, alla sospensione immediata dell’erogazione dell’energia elettrica;
 - b) darà corso agli adempimenti relativi alla cessazione del servizio;
 - c) attiverà le procedure per il recupero della somma dovuta, nelle forme previste dalla legge.
4. Qualora l’utente, a seguito di omesso pagamento, intenda ripristinare il servizio dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.
5. I pagamenti ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione da parte dell’interessato delle variazioni di cui all’art. 5, equivalgono all’omesso pagamento e si applica quanto indicato nei commi 3 e 4.

Art. 9 – Divieti per l’utenza

1. È vietato all’utenza:
 - a) manomettere gli impianti;
 - b) provvedere in proprio all’allaccio dell’utenza o al riallaccio di utenza disattivata;
 - c) provvedere in proprio all’illuminazione delle sepolture con modalità diverse da quelle fornite dal Comune, quali ad esempio lampada votiva a batteria od o pannelli solari;
 - d) asportare e sostituire le lampadine e cedere ad altri la corrente elettrica o il contratto di servizio;
 - e) fare quant’altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni alle condizioni di erogazione del servizio stabilite dal Comune.
2. Ricorrendone le circostanze, i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati, impregiudicata rimanendo ogni altra azione civile o penale e la facoltà del Comune di interrompere il servizio senza obbligo di avviso.

Art. 10 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
2. Nel primo anno di avvio della gestione diretta in economia, il termine del mese di settembre previsto dall’art. 7, comma 3, deve intendersi come del tutto indicativo, dipendendo la predisposizione e il recapito all’utenza della fattura relativa al pagamento della tariffa per lo stesso anno dal completamento e dalla funzionalità della banca dati dei fruitori del servizio. Eventuali proroghe di quest’ultimo termine potranno essere disposte con deliberazione della Giunta Comunale in presenza di particolari situazioni o circostanze.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO B

4. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online unitamente alla deliberazione che lo approva. Lo stesso regolamento sarà depositato presso la segreteria comunale per dieci giorni consecutivi dopo che la deliberazione di approvazione sia diventata esecutiva ai sensi di legge. Il medesimo regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito, ai sensi dell'art. 51, comma 4, dello Statuto comunale.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con le sue disposizioni.
6. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e alle norme del codice civile.